



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O

Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 - 0923/913651 – ucpantelleria@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/pantelleria

ORDINANZA N° (Vedasi numerazione sistema informatizzato) /2023

REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPRODI DI CALA GADIR, CALA TRAMONTANA, CALA LEVANTE, SUVAKI, MARTINGANA E SCAURI SCALO ED IN GENERALE DELLE SOSTE A SECCO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DI PANTELLERIA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTO** Il Decreto Presidenziale Regionale 01 Giugno 2004, classificazione dei porti di Categoria II classe III, ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Sicilia che tra l'altro classifica Cala Gadir come attracco/ridosso la cui destinazione funzionale è quella di *"piccolo approdo banchinato utilizzabile da piccole imbarcazioni"*; Cala Tramontana quale *"insenatura per ridossi occasionali ove esiste uno scivolo"* e Cala Levante quale *"struttura di competenza comunale a destinazione peschereccia e da diporto"*;
- VISTA** la propria "Ordinanza di Sicurezza Balneare" vigente;
- VISTA** la propria precedente ordinanza nr. 10/2021 del 23/04/2021 afferente la "Regolamentazione approdi Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e Scauri scalo loc. la Vela";
- VISTA** l'ordinanza sindacale n° 12 del 03/03/2017 afferente "Disciplina aree Demaniali Marittime";
- VISTE** le proprie ordinanze nr.06/2021 del 19.03.2021 "Regolamento del porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri" e nr.08/21 del 29.03.2021 "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del circondario marittimo di Pantelleria";
- CONSIDERATO** che le Cale di Gadir, Tramontana, Levante, Suvaki, Scauri scalo e di Martingana, durante la stagione estiva, sono fortemente interessate dallo svolgimento di attività turistico-balneari, con un forte afflusso turistico che caratterizza soprattutto Cala GADIR per la presenza in loco di molteplici vasche di acqua termale naturale;
- RITENUTO** necessario regolare l'uso degli scali di alaggio, delle banchine presenti destinate all'ormeggio di piccole unità e dei relativi specchi acquei in ragione degli interessi sociali;
- VALUTATO** il modesto numero di unità adibite alla piccola pesca, regolarmente iscritte alle matricole di questo Circondario Marittimo, che operano durante l'intero anno solare nella zona est dell'Isola;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza marittima, della balneazione, nonché degli utenti in genere;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1.1 Disciplina degli approdi/ormeggi:

- a) Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea e di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l'ormeggio di unità da diporto/da pesca all'interno dei siti all'uopo allestiti come "Campi boe", con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo redatti dai rispettivi gestori, lungole predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.
- b) L'accesso e l'ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenendo sempre conto delle caratteristiche dell'unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell'unità:
 - deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all'Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile;
 - deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l'ambiente;
 - la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario.
- c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all'interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, a persone, nonché alle infrastrutture/arredi portuali.

1.2 Utilizzo scali di alaggio:

- a) L'uso degli scali è consentito per l'alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d'acqua.
- b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicienti specchi acquei, devono essere lasciati sempre sgomberi al fine di consentire il libero e sicuro svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello.
- c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l'autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.
- d) Durante la stagione balneare, come definita da specifica ordinanza regionale, è consentito l'uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
- e) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per motivi di sicurezza.

1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata):

- a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d'acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di motore. E' consentito aumentare gradatamente la velocità solo all'uscita dal corridoio e comunque ad una distanza superiore ai 500 mt dalla costa;
- b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all'incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l'affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, i conduttori delle stesse devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi.
- c) L'attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
- d) E' fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all'interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti.
- e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell'ingresso o all'interno del corridoio/canale.

Articolo 2 (Approdo Gadir)

Le attività marittime nell'ambito dell'approdo banchinato di Gadir ed il relativo specchio acqueo interno, dotato di infrastrutture quali scalo di alaggio ed arredi per l'ormeggio di piccole unità, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 1 che fa parte integrante della presente ordinanza.

2.1 Periodo compreso dal 16 Settembre al 30 Giugno di ogni anno:

- a) Nel tratto di banchina individuato dai punti "A--B" nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l'ormeggio alle unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt., con priorità alle unità locali destinate alla piccola pesca, iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
- b) Durante tale periodo, lo specchio acqueo all'interno del piccolo attracco "A--B" di cui al precedente punto a), è interdetto alla balneazione, alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
- c) Al di fuori della stagione estiva, come individuata da ordinanza regionale, la porzione di specchio acqueo che si sviluppa in corrispondenza del canale di accesso dell'area di attracco (indicata quale "A--B" nell'allegato 1) potrà essere utilizzata per il transito delle unità con divieto assoluto di balneazione.

2.2 Periodo compreso dal 01 Luglio al 15 Settembre di ogni anno:

- a) Nel tratto di banchina in verde contraddistinto con la lettera "T" (transito - lunga circa 35 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l'ormeggio alle unità da diporto in transito per una durata temporale massima di 2 ore, previo nulla osta da parte di questa Autorità Marittima. Le predette unità dovranno ormeggiarsi esclusivamente di punta (cd. "all'andana").
- b) Nel tratto di banchina in rosso contraddistinto con la lettera "P" (pesca - lunga circa 5 mt circa) nello stralcio cartografico Allegato 1 è consentito l'ormeggio alle piccole unità da pesca iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, di lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità;
- c) Lo specchio acqueo in azzurro e contrassegnato con la lettera "L" nello stralcio cartografico Allegato 1 (che si estende per una distanza di circa 10 mt antistante il "solarium" e 5 mt dalla banchina laterale) opportunamente segnalato e delimitato con l'installazione di piccole boe (da parte del Comune o di chi gestisce l'area in affidamento/concessione), nonché l'interno dell'approdo individuato nello stralcio cartografico con la lettera "A--B", costituiscono zona riservata alla balneazione, interdetta alla navigazione, al transito ed ancoraggio di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
- d) In caso di avverse condizioni meteo-marine, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto b), è sempre consentito alle unità da pesca locali, di utilizzare gli approdi/banchine per riposo, previa comunicazione a questa Autorità marittima.
- e) Nell'area di mare interna all'insenatura di Cala Gadir, è predisposto, qualora autorizzato, un Campo Boe dove potranno essere ormeggiate tutte le unità autorizzate secondo regolamento redatto da chi le gestisce, come da stralcio cartografico Allegato 1.
- f) L'area di mare a Sud, adiacente l'Area di interesse archeologico e delimitata dal corridoio/canale di accesso, asservito allo scalo di alaggio/varo, è destinata alla balneazione ed ingresso subacquei come meglio individuato nello stralcio cartografico Allegato 1.
- g) In forza del precedente punto, fatte salve le prescrizioni a carattere generale di cui all'art. 1.3, sull'uso dei corridoi di lancio e dalle norme di sicurezza balneare, il transito di unità all'interno del canale che si sviluppa in corrispondenza dello scalo di alaggio "S" è consentito con motore spento e tramite l'utilizzo di remi/pagaie.

Articolo 3 (Approdo Cala Tramontana)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'approdo di Cala Tramontana e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 2 che fa parte integrante della presente ordinanza.

3.1 Approdi/Ormeggi

Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare, unità di piccole dimensioni, esclusivamente all'interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 2, secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.

3.2 Aree riservate alla balneazione

Ai lati di Cala Tramontana sono individuate due distinte aree riservate alla balneazione (Aree bagnanti evidenziate nello stralcio cartografico Allegato 2 di colore blu), opportunamente segnalate e delimitate con l'installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l'area in affidamento/concessione, e pertanto, sono interdette alla navigazione, al transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi tipologia di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.

3.3 Scalo di alaggio – canale di accesso

Lo scalo di alaggio presente ed il canale di accesso corrispondente, che si sviluppa nello specchio acqueo centrale, sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 4 (Approdo Cala Levante)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'approdo di Cala Levante e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 3 che fa parte integrante della presente ordinanza.

4.1 Approdi/ormeggi

Qualora autorizzato e dunque predisposto è consentito ormeggiare unità di piccole dimensioni esclusivamente all'interno del Campo boe evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 3 secondo il regolamento di gestione in vigore, redatto dal soggetto gestore.

4.2 Aree riservate alla balneazione

Durante la stagione estiva è consentita la balneazione nelle due distinte aree ed essa riservate, meglio indicate nello stralcio cartografico Allegato 3 (aree evidenziate in blu), opportunamente delimitate e segnalate a mezzo di boe predisposte dal Comune o dal concessionario/gestore, all'interno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare, ormeggiare, ancorare, sostare con qualsiasi tipologia di unità nonché effettuare attività di pesca sia professionale che ricreativa, praticata con qualsiasi strumento od attrezzatura, ivi compresa la pesca subacquea.

4.3 Zona interdetta

a) Il tratto di area sottostante il costone roccioso lato Nord, evidenziato in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla pubblica fruizione per "pericolo caduta massi e movimenti franosi" con divieto assoluto di accesso veicolare e pedonale come da segnaletica monitoria presente in zona.

b) Il prospiciente specchio acqueo, ampio 20 metri dalla linea di costa, zona evidenziata in rosso nello stralcio cartografico Allegato 3, è sempre interdetto alla balneazione, alla navigazione, all'ormeggio, ancoraggio, sosta di unità nonché alla pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.

4.4 Scalo di alaggio

Lo scalo di alaggio presente ed il relativo canale di accesso sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 5 (Approdo Martingana)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, la zona dell'approdo di Martingana e il relativo specchio acqueo in genere frequentato da bagnanti, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati (rappresentazione grafica in Allegato 4).

5.1 Nello specchio acqueo antistante località Martingana, come riportato nello schema in allegato 4, è individuata una zona destinata all'ancoraggio e transito delle unità di lunghezza f.t. fino ad un massimo di 6 mt. individuata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti A/B/C. L'avvicinamento

alla costa, propedeutico all'accesso all'area destinata all'ancoraggio, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzando gli appositi corridoi di lancio (se presenti) all'interno dei quali è vietata la balneazione;
- b) a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi di lancio;
- c) non siano presenti bagnanti;
- d) non si generi moto ondoso e non vi sia emissione di fumi o rumori molesti;
- e) il conduttore dell'unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l'ambiente.
- f) l'eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 5 o comunque caratterizzati da praterie di posidonia;

Articolo 6 (Divieti generali)

E' vietato:

6.1 Effettuare attività di pesca professionale ovvero sportiva/ricreativa con qualsiasi mezzo o attrezzo, ivi compresa quella subacquea all'interno delle zone di mare interdette, destinate sia alla balneazione che ai canali/corridoi di lancio e nelle zone immediatamente antistanti gli scali di alaggio sino ad una distanza di 50 metri agli stessi.

6.2 Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare all'interno delle aree interdette.

6.3 Interdire/ostacolare l'uso pubblico degli scali di alaggio mediante l'ormeggio/sosta di unità sullo scalo e nella zona di mare prospiciente, e/o la sosta di veicoli in prossimità dello scalo stesso, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attinenti operazioni.

6.4 L'ormeggio arbitrario di unità navali, ovvero al di fuori delle zone ad esse destinate.

6.5 Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l'esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio che sia nocuo alla sicurezza della navigazione.

6.6 Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d'accesso agli scali di alaggio, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari.

6.7 Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci fissi o anelli a terra e/o corpi morti, gavittelli e boe che saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei contravventori e secondo i termini di legge

6.8 Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione;

Articolo 7 (Sosta a secco e deposito di natanti e imbarcazioni)

7.1 In tutte le zone demaniali marittime, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Marittima, nel periodo compreso dal 1° novembre al 30 aprile, sono **vietati** la sosta a secco di unità da diporto, invasature, carrelli a mano e stradali per natanti ed il deposito di materiali, dotazioni, attrezzature, autoveicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le sole unità da pesca professionali.

7.2 Nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre sono consentiti nelle aree demaniali marittime, nonché sulle aree/approdi/scali presenti sull'isola, quali a titolo esemplificativo: Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Scauri Scalo-Loc. La Vela, Campobello, Khattibuale, Martingana, Nikà, Sataria, Suvaki, ecc.) il deposito e la sosta a secco di natanti da diporto (compresi jole, canoe, pattini, pedalòed in genere natanti da spiaggia) imbarcazioni da pesca e da traffico, della dimensione massima di mt. 6 (lunghezza fuori tutto) previo rilascio di contrassegno autorizzativo da parte dell'Autorità Marittima a seguito di presentazione di apposita istanza (Allegato 10). Tale contrassegno dovrà essere rigorosamente esposto sull'opera morta dell'unità in modo da essere visibile agli organi di polizia durante i controlli. L'autorizzazione alla sosta e al deposito tramite contrassegno identificativo, potrà essere rilasciato sino all'esaurimento della capacità delle aree demaniali destinate a tale scopo. Nello specifico nelle aree demaniali marittime di Gadir, Cala Levante, Cala Tramontana, Suvaki e Scauri Scalo (loc. La vela) è consentita la sosta a secco delle unità esclusivamente negli spazi indicati negli schemi di cui agli allegati "5, 6, 7, 8 e 9" nel periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 ottobre, salvo deroghe dell'Autorità Marittima, indistintamente dal

materiale di costruzione dell'unità; al di fuori di detto periodo l'area deve essere rigorosamente sgomberata e lasciata libera dalle unità.

7.3 Le unità devono essere sollevate da terra con mezzi idonei (carrelli o invasature) in modo da non costituire pericolo; inoltre ogni proprietario deve provvedere alla pulizia e alla rimozione di rifiuti e acqua stagnata nell'area di sosta e deposito nel raggio di due metri dalla propria unità.

Articolo 8 **(Divieti/Obblighi e deroghe relativi alla disciplina delle soste a secco)**

In tutto l'arco dell'anno:

8.1 È fatto assoluto divieto di eseguire la pulizia della carena mediante idropulitrice, lavori di carteggiatura, se non quelli strettamente effettuati a mano, il lavaggio con detersivi e detergenti chimici senza il recupero delle acque, pitturazioni, uso di vernici o solventi, uso di fiamme libere e di attrezzature rumorose. Sono vietate tutte le operazioni che comportano la produzione di residui di lavorazione e/o reflui, tramite l'utilizzo di pompe idranti o similari.

8.2 È fatto obbligo di comunicare all'Autorità Marittima il tipo di lavorazione (es. carteggiatura senza ausilio di attrezzature, lavaggio a mano, piccoli lavori di manutenzione, ecc.) che si intende effettuare a bordo dell'unità, specificando nel contempo data di inizio lavori e presunta durata degli stessi; si ha obbligo altresì di porre un telo impermeabile sul suolo sotto l'imbarcazione, atto a raccogliere i residui prodotti durante le piccole manutenzioni, evitando che i residui si possano disperdere in mare o nel suolo e sottosuolo.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

9.1 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.

9.2 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.

9.3 L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.

9.4 Le unità navali ed i veicoli la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi forzatamente e trasportati in apposita area di deposito a cura del Comune di Pantelleria ed a spese del contravventore.

9.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento.

Articolo 10 **(Sanzioni)**

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, relativo alla disciplina della pesca, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall'illecito comportamento.

Articolo 11 **(Pubblicità)**

Il presente provvedimento, che entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione, abroga e sostituisce l'Ordinanza n°03/20 del 03.06.2020 ed ogni altra norma precedentemente emanata in contrasto con la presente. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE: <http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Vincenzo DE FALCO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 1 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente ordinanza

Approdo di GADIR
dal 01 luglio al 15 settembre



LEGENDA


- Area "T" **banchina con tratto di mare prospiciente riservato all'ormeggio alle unità da diporto in transito per una durata temporale massima di 2 ore, previa nulla osta da parte di questa Autorità Marittima dal 01/07 al 15/09 di ogni anno; (DIVIETO DI BALNEAZIONE);**
- Area "P" **banchina con tratto di mare prospiciente riservato all'ormeggio delle unità da pesca locali iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, di lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità dal 01/07 al 15/09; (DIVIETO DI BALNEAZIONE);**
- Area "L" specchio acqueo libero da unità e riservato alla sola attività di balneazione dal 01/07 al 15/09;
- Tratto "A – B" banchina riservata all'ormeggio delle unità da pesca locali dal 16/09 al 30/06 periododurante il quale è vietata la balneazione e qualunque attività;
- Zona "S" scalo SUD di alaggio e varo.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 8 - Stralcio cartografico parte integrante della presente ordinanza

CALA TRAMONTANA






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 9 - Stralcio cartografico parte integrante della presente ordinanza

CALA LEVANTE





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 10 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente

MARTINGANA





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 11 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente

Sosta e Deposito Natanti e Imbarcazioni Approdo di GADIR





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 12 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente

Sosta e Deposito Natanti e Imbarcazioni Cala TRAMONTANA





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 13 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente

**Sosta e Deposito Natanti e Imbarcazioni
Cala LEVANTE**





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 14 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente

**Sosta e Deposito Natanti e Imbarcazioni
Scauri scalo - LA VELA**





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 9 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente ordinanza

Sosta e Deposito Natanti e Imbarcazioni
Località SUVAKI



ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PANTELLERIA

Istanza contrassegno per sosta a secco unità

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ___/___/___ e
residente a _____ (____) nella Via/Piazza/Contrada _____
Cell. _____, in possesso del documento di riconoscimento _____ n.
_____ rilasciato il ___/___/___ dal _____, che si
allega in copia, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara di essere proprietario di una unità da diporto del tipo
_____ in (materiale di costruzione) _____ di
colore _____ di lunghezza mt. _____ denominata
_____ di cui si allega foto.

CHIEDE

Il rilascio del contrassegno identificativo ai sensi dell'ord. n° /2022 dell'ufficio Circondariale Marittimo di
Pantelleria alla sosta della suddetta unità presso : (Nb. Barrare con X la casella interessata)

CALA GADIR CALA TRAMONTANA CALA LEVANTE SUVAKI CALA LA VELA SCAURI ALTRO:

Richiedente

FOTO IMBARCAZIONE

=====

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Si consegna contrassegno identificativo da esporre su opera morta della suddetta unità in sosta
presso _____ dal **01/05/** _____ al **31/10/** _____
secondo le disposizioni dettate dall'ordinanza n° /2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Si rilascia contrassegno identificativo n° _____ per l'anno _____.

TIMBRO E FIRMA OPERATORE

DATA E FIRMA PER RICEVUTA

PROTOCOLLO